

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA IN UMBRIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027, 2027/2028 E 2028/2029

Indice	1
1. Premessa	2
2. Indirizzi e criteri per la programmazione territoriale delle rete scolastica	3
2.1 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti	4
3. Indirizzi e criteri per la programmazione territoriale dell'offerta formativa	4
3.1 Programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo	5
3.2 Programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di II grado	5
3.2.1 Liceo musicale e coreutico	7
3.2.2 Liceo sportivo	7
3.3 Decadenza delle proposte	7
4. Monitoraggio	7
5. Procedure	7
6. Normativa di riferimento	9

1. Premessa

La Regione Umbria, in attuazione delle norme statali e regionali in materia, provvede annualmente alla programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Le presenti linee guida dettano criteri e modalità relativamente agli anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

Ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" la Regione attua, ogni anno, il processo di ridefinizione dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica regionale, con la partecipazione e in un quadro di fattiva collaborazione con tutti gli attori del mondo della scuola ed, in particolare, con le Amministrazioni provinciali e comunali, con l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria (di seguito USR Umbria), con gli Istituti scolastici e con le Organizzazioni sindacali.

L'art. 1, comma 84, lett. c) della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" prevede che le province, quali enti di area vasta, esercitino, ognuna per il territorio che rappresenta, le funzioni di programmazione della rete scolastica, in linea con quanto disposto a livello regionale.

Altro elemento importante di cui tenere conto è la Strategia nazionale delle Aree interne che pone un'attenzione particolare al settore dell'istruzione come fattore strategico per il rilancio dei territori. La presenza di presidi scolastici coniugata ad un'elevata qualità dei servizi, in territori caratterizzati da difficili condizioni geografiche e socio-economiche, è un elemento che favorisce la permanenza della popolazione e lo sviluppo di tali aree.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) rappresenta un ulteriore fattore da considerare quando si parla di rete scolastica ed offerta formativa. La Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" prevede tra gli obiettivi la graduale riduzione dei tassi di abbandono scolastico nella scuola secondaria ed una revisione, nonché innovazione, dell'organizzazione del sistema dell'istruzione. Nell'ambito di intervento "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" prevede l'attivazione della Riforma 1.3: "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" che si propone di fornire soluzioni concrete a due tematiche: la riduzione del numero degli alunni per classe e il dimensionamento della rete scolastica, quest'ultimo attuato a partire dall'a.s. 2024/2025.

L'art. 1 comma 557 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in risposta ai dettati normativi del PNRR, ha modificato in modo importante la programmazione della rete scolastica. In particolare la norma stabilisce a decorrere dall'a.s. 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti scolastici (di seguito DS) e dei Dirigenti dei Servizi generali ed amministrativi (di seguito DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti, su base triennale, con eventuali aggiornamenti, annuali, con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281/1997. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati con apposito decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato nel medesimo decreto. Qualora l'adozione dei Piani non avvenga entro il 30 novembre, può essere disposto, in via eccezionale, con deliberazione motivata della Regione, un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. Tenuto conto che non si è pervenuti all'accordo in sede di Conferenza unificata entro il 31 maggio 2023 il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni viene definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, con il quale venivano individuati i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e DSGA per il triennio scolastico 2024/25, 2025/26, 2026/27, e veniva definito il contingente medesimo con la relativa distribuzione tra le regioni, prevedeva per l'Umbria una dotazione per i tre anni suddetti rispettivamente di 133, 132 e 130 sedi.

Tenuto conto di quanto disposto con Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 "Disposizione urgenti in materia di termini normativi – Dimensionamento della Rete scolastica a.s. 2024/2025" e con

Decreto legge 16 gennaio 2025, n. 1 “Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, la Regione Umbria ha proceduto, rispettivamente per gli aa.ss. 2024/2025 e 2025/2026, al dimensionamento di n. 4 e di n. 1 istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne la rete scolastica regionale rimane comunque in vigore anche quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Invece, quando si parla di offerta formativa non si può non considerare il quadro evolutivo che coinvolge diversi segmenti dell’istruzione.

Con il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107” si è dato avvio ad percorso di integrazione tra l’educazione e l’istruzione che per la Regione Umbria ha portato all’adozione della nuova legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 con la quale si intende dare avvio alla creazione del sistema integrato c.d. Zerosei, sfruttandone le opportunità che ne possono derivare in termini pedagogici, didattici, di continuità educativa e di consolidamento dei presidi scolastici.

Nella definizione dell’offerta formativa occorre tenere conto anche dei percorsi della filiera tecnico-professionale: a partire dall’Istruzione e Formazione Professionale (leFP) fino ad arrivare all’Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) che, in Umbria, rappresentano segmenti formativi molto importanti e in ascesa, grazie anche alle riforme ed alle risorse PNRR.

La Regione, nell’esercitare tale funzione di programmazione territoriale, dovrà necessariamente confrontarsi con la presenza di talune condizioni vincolanti, quali la dotazione degli organici definiti annualmente dal Ministero dell’Istruzione e del merito, le specificità territoriali (es. zone montane, aree interne, ecc.) e la necessità di favorire processi di integrazione ed inclusione per tutte le studentesse e gli studenti del sistema di istruzione regionale.

Questo Piano si pone, quindi, i seguenti obiettivi:

- Garantire un’offerta formativa sempre più funzionale ad un’efficace azione didattica, educativa e formativa;
- Definire i criteri per un’offerta formativa coerente con i fabbisogni occupazionali emergenti a livello regionale e nazionale;
- Innalzare il livello qualitativo dei servizi;
- Promuovere i principi di inclusione, non discriminazione e trasparenza, pari opportunità, parità di genere e accessibilità per le persone con disabilità, nonché di sviluppo sostenibile nella sua dimensione ambientale e sociale;
- Sostenere il diritto all’apprendimento ed al successo formativo;
- Evitare un’eccessiva frammentazione dell’offerta formativa;
- Favorire l’organizzazione di una rete scolastica stabile;
- Salvaguardare l’identità storico-culturale delle istituzioni scolastiche e le loro relazioni con i rispettivi territori.

2. Indirizzi e criteri per la programmazione territoriale delle rete scolastica

Con riferimento al **primo ciclo di istruzione** si ritiene necessario perseguire la continuità didattica, l’integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala nell’impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell’esistente offerta di istruzione, attraverso la progressiva aggregazione in Istituti comprensivi delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole

secondarie di I grado con conseguente progressiva riduzione delle Istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da Direzioni didattiche e da Scuole secondarie di I grado.

Per quanto concerne il **secondo ciclo di istruzione**, oltre ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni rispetto ad analoghi indirizzi/opzioni già funzionanti nel medesimo ambito funzionale territoriale, è necessario procedere ad una razionalizzazione di quelli esistenti, finalizzata anche ad un'ottimizzazione qualitativa.

I **Comuni**, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, e le **Province** competenti per le scuole secondarie di II grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, devono attenersi ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense ed altri servizi).
- considerare obiettivi ed azioni relativamente alla Strategia aree interne.

2.1 Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti

In coerenza con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 2631 "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", i **Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti** (di seguito CPIA) sono costituiti in istituzioni scolastiche autonome articolate in reti territoriali di servizio, aventi:

- un'unica sede centrale provinciale;
- punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello. I CPIA devono stipulare (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 2751 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59") accordi di rete con le istituzioni scolastiche di II grado (Istituto tecnico; Istituto professionale; Liceo artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2).

3. Indirizzi e criteri per la programmazione territoriale dell'offerta formativa

Rispetto agli elementi caratterizzanti l'offerta formativa è necessario porre particolare attenzione rispetto ad alcune criticità che richiedono una valutazione costante degli effetti che si possono ripercuotere sulla qualità dell'offerta medesima. In particolare, è necessario osservare le situazioni in cui:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
- presenza di plessi con classi il cui numero di alunni non rispetta i parametri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
- presenza di sezioni che non rispettino i suddetti parametri minimi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

3.1 Programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo

Per quanto riguarda il primo ciclo, oltre agli elementi sopra richiamati, si ritiene importante analizzare anche le situazioni che presentano plessi in cui sono presenti pluriclassi.

In queste realtà, si ritiene, infatti, utile avviare un confronto permanente di approfondimento tra i diversi livelli istituzionali, le parti sociali e le diverse rappresentanze sociali del territorio per la valutazione dei casi specifici, per superare ogni elemento di criticità che caratterizzi le realtà locali, in funzione di un duplice obiettivo: salvaguardare l'insostituibile funzione sociale e culturale della scuola per il presidio e lo sviluppo dei diversi territori, da un lato, sostenere elevati livelli di qualità ed efficacia dei percorsi didattici, utili anche a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, dall'altro. A tal fine è individuata, in funzione della composizione numerica delle classi, la possibilità di deroghe fino ad un livello minimo di 5 alunni per singola classe.

Comuni e Province dovranno avviare percorsi di concertazione nella prospettiva di promuovere sinergie virtuose e strategiche, che coinvolgano anche territori limitrofi. In particolare, tenuto conto del generale trend di decrescita della popolazione in età scolare, i Comuni sono chiamati a valutare la possibilità di realizzazione di poli didattici associati su Comuni limitrofi (es. in uno, il polo didattico di scuola primaria e nell'altro, quello di scuola secondaria di I grado). Ovviamente tale valutazione non potrà prescindere dal considerare la posizione più o meno disagiata dei territori e del relativo sistema dei trasporti ovvero della strategia delle Aree interne attuata.

Comuni e Province, ognuno per gli ambiti di propria competenza, sono tenuti in ogni caso a segnalare nei propri atti le situazioni di criticità sopra descritte.

La programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo deve tener conto che tutte le nuove attivazioni di nuove sezioni, i prolungamenti di orario di attività delle sezioni e le attivazioni degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di I grado sono subordinate alle disponibilità di organico.

La richiesta di attivazione dell'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado deve essere subordinata all'esistenza di un raccordo con sedi di liceo musicale o presenza di condizioni utili a tal fine.

3.2 Programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di II grado

Per la programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore si dovrà fare riferimento agli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2005, n. 40.

Tale programmazione va costruita attraverso strumenti quali le conferenze partecipative di territorio, che devono praticare una strategia di *governance* tra competenze istituzionali differenti ed autonome, partendo sempre da un'attenta analisi delle attese e dei bisogni espressi dal territorio.

In particolare, la programmazione territoriale dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale:

- necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni;
- compatibilità con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- attenzione all'istruzione tecnico-professionale e alla presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche rispetto all'offerta formativa del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP) e all'offerta di formazione, in funzione di uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e con i fabbisogni professionali del territorio;
- attenzione agli obiettivi e alle azioni relativi alla Strategia aree interne.

Eventuali interventi di ridefinizione o di razionalizzazione dell'offerta formativa devono tendere:

- a valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto – quando possibile – della vocazione della scuola, ovvero del background educativo che, in certi casi, ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- a garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- a valutare il bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita al nuovo indirizzo di studio, quindi garanzia all'autonomia scolastica;
- a valutare l'impatto avuto dai precedenti Piani regionali anche previa verifica degli indirizzi autorizzati e non attivati, al fine di inserire eventuali correttivi alla futura programmazione regionale anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, specie laddove la tipologia di offerta risultante dalla conversione rischia di indebolire l'offerta, la scuola e l'autonomia a causa di una sua eccessiva frammentazione su uno stesso territorio.

Le Province nell'elaborazione dei rispettivi Piani di offerta formativa, devono attenersi, oltre agli indirizzi e ai criteri generali, anche alle seguenti ulteriori indicazioni:

- alla valutazione complessiva dell'andamento demografico in generale ed in particolare dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente alla scuola secondaria di II grado, con un'attenzione ai flussi di iscrizioni per le diverse tipologie e indirizzi registrati negli anni precedenti senza disperdere quelle buone pratiche che hanno consentito la personalizzazione di percorsi di eccellenza rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- alla verifica di efficacia dell'offerta formativa, nei diversi ambiti del territorio di competenza, in relazione ai bisogni formativi e di mercato: presenza delle diverse tipologie di scuola secondaria superiore, corsi, indirizzi e presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche rispetto all'offerta formativa del sistema leFP e all'offerta di formazione professionale;
- all'individuazione in ciascuno degli ambiti del territorio provinciale di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore;
- alla verifica delle attrezzature e delle risorse strumentali (aule e laboratori) esistenti o disponibili non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- all'adeguatezza della rete dei trasporti.

Nelle rispettive proposte di piano dell'offerta formativa, nuovi indirizzi di studio aggiuntivi possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio.

Inoltre non possono essere istituiti, negli ambiti funzionali territoriali indirizzi già esistenti, fatti salvi i casi di oggettive e rilevanti esigenze, tenuto conto delle previsioni relative agli organici e secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita di norma a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, siano rispettati i parametri previsti ai sensi dell'art. 16 del sopracitato DPR n. 81/2009;
- la nuova attivazione può usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
- la specificità del corso ed il profilo di uscita devono essere coerenti con l'identità dell'istituto;
- la proposta di attivazione del corso deve collocarsi nel contesto del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale e deve risultare coerente rispetto ai possibili sbocchi occupazionali;
- l'attivazione di nuovi indirizzi nei territori di confine deve essere, per quanto possibile, concordata, in base all'analisi della sostenibilità nel tempo e tenendo anche conto della diversificazione degli sbocchi occupazionali.

Nelle istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi autorizzati e non attivati oppure ritenuti obsoleti.

Le due Province devono raccordarsi per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

3.2.1 Liceo musicale e coreutico

L'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie scolastiche, ed in presenza delle condizioni di cui Decreto del Presidente della Repubblica al 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", tra cui si segnala la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento in considerazione dei possibili sbocchi occupazionali e subordinatamente alla verifica dell'effettiva sostenibilità di tale istituzione nel medio e lungo periodo.

3.2.2 Liceo sportivo

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89", le prime classi delle sezioni ad indirizzo sportivo, all'interno dei Licei scientifici, possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell'offerta formativa. È consentita l'attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica.

3.3 Decadenza delle proposte

Gli indirizzi e le relative eventuali articolazioni ed opzioni presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo **due anni** scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito della ricognizione effettuata dalle Province, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, che verrà trasmessa alla Regione nella proposta di Piano.

Tale proposta di soppressione degli indirizzi verrà ratificata nel Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa approvato dall'Assemblea Legislativa e infine comunicata all'USR, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente prevista nel piano provinciale e dovranno essere eventualmente ripresentate qualora coerenti con le disposizioni previste dal presente provvedimento.

In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

4. Monitoraggio

La Giunta regionale coordina un Osservatorio inter-istituzionale permanente, istituito con Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2021, n. 982, di supporto alle scelte di programmazione, con il coinvolgimento anche delle parti economiche e sociali più rappresentative della regione, finalizzato a monitorare l'evoluzione del contesto socio-economico regionale in termini di andamento demografico, mercato del lavoro, servizi alla popolazione e altre analisi di contesto ritenute strategiche.

5. Procedure

La **Regione** definisce i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica.

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e all'istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche, le parti

sociali interessate e con l'Ufficio scolastico regionale all'interno di ciascun ambito funzionale territoriale di appartenenza, attraverso le conferenze partecipative di ambito o inter-ambito. Le Province e i Comuni nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso di concertazione effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dai rispettivi Organi collegiali.

I **Comuni** provvedono alla formulazione delle proposte relative al dimensionamento, all'istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché alle sedi e ai plessi; adottano appositi atti deliberativi, previa acquisizione del parere delle autonomie scolastiche coinvolte e li trasmettono alla Provincia di appartenenza e all'USR per l'Umbria.

Le **Province** esercitano il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II grado, promuovendo momenti di confronto con i Comuni, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale, l'Ufficio scolastico regionale e le parti sociali.

Le Province provvedono alla formulazione della proposta di dimensionamento, istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome - redatta tenuto conto dei criteri regionali fissati nel presente documento – e la trasmettono alla Regione e all'USR per l'Umbria.

Nella proposta di Piano, le Province hanno cura di acquisire:

- le proposte deliberate dai Comuni, con allegati i relativi pareri deliberati dalle autonomie scolastiche interessate relativamente alle scuole del I ciclo;
- le proposte con allegati i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado.

Le richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, e dai Comuni, corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti locali, vanno presentate contemporaneamente alle Province e all'Ufficio Scolastico Regionale **entro e non oltre il 10 settembre**.

La Proposta di Piano Provinciale, inoltre, deve attenersi all'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, sia in termini di riduzione che di nuova costituzione, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province, **entro e non oltre il 31 ottobre**, inviano alla Regione Umbria e all'USR per l'Umbria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, la proposta di Piano provinciale relativo alla programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa.

La **Regione** definisce il Piano regionale annuale tenendo conto:

- delle proposte contenute nei Piani provinciali;
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento agli utenti del servizio scolastico.

Il Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa è approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale, **entro e non oltre il 30 novembre** (ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale. Con deliberazione motivata la Regione può determinare un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni.

Il Piano regionale è trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale affinché provveda, per quanto di competenza a darne esecuzione.

6. Normativa di riferimento

Di seguito vengono riportate le fonti normative di riferimento.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 2751 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”

Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2005, n. 40

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Decreto del Presidente della Repubblica al 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 2631 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”

Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”

Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

Deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2021, n. 982 “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24- 2024/25. Osservatorio regionale per l’istruzione”

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”

Decreto del Ministro dell’Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”

Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizione urgenti in materia di termini normativi – Dimensionamento della Rete scolastica a.s. 2024/2025”

Decreto legge 16 gennaio 2025, n. 1 “Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza”